



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

VERBALE DEL SUB-PROCEDIMENTO CAUTELARE N. R.G. 20283-1/2020

tra

MARIO

ATTORE

e

PARTECIPAZIONI NORD-EST SRL

CONVENUTA

ALESSANDRA

INTERVENUTA

CARLO

INTERVENUTO

Oggi **15 settembre 2020**, alle ore 12, innanzi al g.i., sono comparsi:

- personalmente l'attore **MARIO** con l'avv.
- per la convenuta SRL personalmente l'a.u. **CARLO MELPIGNANO** e l'avv. **FAVERI**; con l'avv.
- personalmente l'intervenuta **ALESSANDRA** con l'avv. **FAVERI**;
- personalmente l'intervenuto **CARLO MELPIGNANO**, quale socio della SRL, con l'avv.

E' altresì presente il sindaco unico della SRL dott. **FRANCESCO**

Le difese riferiscono che non si è pervenuti ad alcuna soluzione bonaria.

L'avv. _____ insiste per la sospensione della delibera impugnata, illustrando i vizi già dedotti in particolare quanto al carattere asimmetrico della scissione e quanto all'abuso di maggioranza evidenziato anche dalla comunanza di argomenti difensivi tra la SRL e i soci intervenuti; sottolinea la differenza di posizione degli immobili in questione e la conseguente necessità di diversa valorizzazione.

La difesa della convenuta insiste per il rigetto della istanza cautelare riportandosi agli scritti difensivi e sottolineando come non vi siano state specifiche critiche alle singole valorizzazioni degli immobili.

La difesa degli intervenuti richiama il fatto che il progetto di scissione è fondato su di una



valorizzazione eseguita da primaria società scelta tramite procedura competitiva.

Quanto al *periculum*:

- l'avv. richiama la norma ex art.2504quater cc, nel caso di mancata sospensione gli effetti della scissione risulterebbero irrevocabili e residuerebbe solo una pretesa risarcitoria di non certo realizzo;
- le altre difese ribadiscono la risarcibilità di ogni pregiudizio che l'attore dovesse subire in conseguenza della esecuzione della scissione e il carattere del tutto ipotetico della paventata vendita degli immobili da parte delle società beneficiarie.

Il Sindaco dott. rappresenta che l'attuale situazione di stallo sociale va superata in tempi brevi anche nell'interesse della società nonché di tutti i soci.

Il Giudice

si riserva di provvedere sulla richiesta cautelare.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

Successivamente

il g.i.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

rilevato che l'**attore MARIO**

- avendo **impugnato quale socio** -con atto di citazione iscritto a ruolo il 19.6.2020 e notificato anche agli **altri soci CARLO** e **ALESSANDRA** nei cui confronti ha rivolto **domanda risarcitoria subordinata- la delibera presa in sua assenza il 4.3.2020 dall'assemblea dei soci della SRL PARTECIPAZIONI NORD-EST e recante approvazione del progetto di scissione** iscritto presso il Registro delle imprese il 29.1.2020, delibera a suo dire **da annullarsi**
 - in quanto presa senza il consenso di tutti i soci e quindi **in contrasto con** il disposto dell'**art.2506 secondo comma cc in tema di scissione c.d. asimmetrica**
 - nonché in quanto **adottata abusivamente in suo danno** dalla maggioranza dei soci suoi familiari a lui ostili, sulla base di una valorizzazione degli immobili costituenti il patrimonio sociale del SRL scindendo penalizzante gli immobili destinati a confluire nella società di nuova costituzione a lui destinata,

ha chiesto ex art.2378 cc la sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera impugnata, in termini di *fumus* richiamando i vizi di invalidità della delibera e quanto al *periculum* rilevando che in caso di mancata sospensione il progetto di scissione potrebbe essere portato ad esecuzione, con grave pregiudizio per esso attore, assegnatario di quote di una società di nuova costituzione proprietaria di un compendio immobiliare di valore inferiore a quello delle società di nuova costituzione le cui quote sarebbero assegnate agli altri soci, liberi di disporre così sostituendo a beni immobili, di agevole aggedibilità, denaro;

rilevato che la **SRL convenuta** ha contrastato la richiesta cautelare avversaria negando la fondatezza della impugnazione per plurimi profili così come la ricorrenza di concreto *periculum* derivante per il socio impugnante dalla esecuzione della scissione e rilevando come invece, nel caso di sospensione della delibera impugnata, si realizzerebbe un ulteriore blocco della vita sociale, paralizzata dalle continue iniziative ostili del socio qui impugnante;

rilevato che nella presente fase cautelare sono intervenuti anche i due **convenuti CARLO**



e **ALESSANDRA** i quali hanno anch'essi concluso per il rigetto della istanza cautelare e, in subordine, per l'imposizione all'impugnante di cauzione non inferiore ad euro 100.000,00;

rilevato che, differita l'udienza fissata il 17.7.2020 per la discussione del ricorso a quella del 15.9.2020 onde consentire alle parti di instaurare un percorso conciliativo e rimasto tale differimento privo di esiti di composizione della lite, all'udienza del 15.9.2020 le parti hanno ribadito le loro posizioni come risulta dal verbale che precede;

ritenuto che la richiesta cautelare dell'attore **non** possa essere **accolta** non potendosi ravvisare univoci e tranquillanti elementi né di *fumus* né di *periculum*;

considerato infatti in particolare quanto al *fumus* di fondatezza dei vizi di invalidità fatti valere dall'attore che:

- il progetto di scissione controverso prevede che l'operazione si realizzi mediante la estinzione del SRL PARTECIPAZIONI NORD-EST e la costituzione di quattro nuove SRL, le cui quote sono destinate ad essere assegnate in via totalitaria rispettivamente a ciascuno dei quattro attuali sociali (oltre ai tre qui litiganti MARTA titolare di partecipazione nella SRL convenuta pari al 2% del capitale donatole il 19.7.2018 dal padre MARIO rimasto così titolare del 23% del capitale, il fratello CARLO essendo poi titolare del 25% e la cugina ALESSANDRA del 50%);
- secondo l'attore tale modalità di esecuzione della scissione rientrerebbe nell'ambito di applicazione della **seconda parte del secondo comma dell'art.2506 cc**, secondo il quale: "E' consentito inoltre che, **per consenso unanime**, ad alcuni soci non vengano attribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa", con la conseguenza che la **delibera** di approvazione del progetto di scissione sarebbe **invalida**, in quanto **adottata** (non per consenso di tutti i soci ma) **senza il consenso dell'attore**;
- tale **prospettazione dell'attore**, ampiamente contrastata dalla convenuta anche sulla scorta di pareri notarili (cfr. doc.14 convenuta), **non pare condivisibile** al Tribunale, essendo fondata sulla equiparazione della presente fattispecie a quella prevista dall'art.2506 cc al secondo comma, di per sé differente posto che:
 - nel caso disciplinato dalla norma ex **art.2506 cc**, come risulta dal tenore della stessa, la **scissione** si realizza infatti non in via totale (vale a dire con estinzione della società originaria) ma in via **parziale**, con la particolarità che solo ad alcuni soci vengono assegnate solo azioni o quote della società originaria e non anche azioni o quote della società beneficiaria (dal che la definizione dell'operazione come asimmetrica),
 - nel **caso qui controverso, invece**, si verifica una **scissione totale**, nessuno dei soci divenendo assegnatario di quote della SRL originaria (destinata ad estinguersi) ma ciascuno di essi divenendo unico socio di ciascuna delle quattro società beneficiarie, così realizzandosi anche una definitiva separazione della compagine (dal che la definizione dell'operazione come scissione totale non proporzionale "estrema");

con la conseguenza:

- che a tale scissione totale non pare applicabile la disciplina in tema di consenso unanime dei soci dettata per la scissione parziale asimmetrica dal secondo comma dell'art.2506 cc, disciplina quest'ultima il cui carattere derogatorio dal principio



generale di maggioranza esclude ogni interpretazione estensiva o analogica ¹,

- e che quindi il **primo vizio di invalidità** fatto valere dall'attore in ordine al preteso contrasto della delibera impugnata con la norma ex art.2506 cc **non** pare -sia pure allo stato e all'esito della sommaria delibazione propria della presente sede- dotato di **fumus** di fondatezza;
- quanto poi alla **pretesa arbitrarietà della suddivisione del patrimonio immobiliare della scissa** tra le quattro società beneficiarie di nuova costituzione, con penalizzazione dell'attore che verrebbe ad essere assegnatario di una nuova società nella quale confluirebbero immobili di minor valore rispetto a quelli destinati alle due società assegnate ai soci CARLO ed ALESSANDRA anche tale motivo di invalidità **non** pare, allo stato, assistito da adeguato **fumus** di fondatezza, posto che:
 - le doglianze dell'attore si incentrano sul fatto che la relazione tecnica di stima al 28.11.2019 redatta dalla SRL REDDY'S GROUP (cfr. all.3.2 al progetto di scissione, doc.2 convenuta) contenga una valorizzazione degli immobili sociali posta a base della scissione divergente dalla valorizzazione degli stessi immobili contenuta nella relazione tecnico estimativa redatta il 24.7.2018 dal suo consulente arch. MARCO BRISCHETTO (cfr. doc.2 attore) in vista della approvazione di un precedente progetto di scissione;
 - la convenuta ha peraltro posto in rilievo che la valorizzazione dell'arch. BRISCHETTO è stata fatta oggetto di specifica critica da parte dell'arch. ALBERTO responsabile della REDDY' GROUP SRL, richiamando quindi tale critica anche nella presente sede (cfr. doc.15 convenuta), senza che l'attore abbia poi in alcun modo fornito in giudizio elementi volti a smentirla benché ne fosse a conoscenza sin dal 6.12.2018 (cfr. doc.16 convenuta),
 - sì che, in definitiva, la doglianza in esame risulta allo stato fondata solo su di una perizia di parte cui si oppongono specifiche critiche rimaste prive di contestazione puntuale e non pare quindi idonea a fondare -sia pure in sede di delibazione sommaria- il vizio di abusività del progetto di scissione lamentato dall'attore quanto alla suddivisione del patrimonio immobiliare della società scindenda,
 - vizio che poi neppure pare al Tribunale possa trovare conferma nei dati forniti dall'attore quanto a una ingiustificata ostilità degli altri due soci qui convenuti nei suoi confronti,
 - dati che paiono smentiti dalle stesse vicende del progetto di scissione in esame,
 - preceduto da altro progetto del 2018 -rimasto senza seguito per l'iniziativa di donazione di quote della SRL da MARIO alla figlia MARTA e per la conseguente necessità di considerare nell'ambito della scissione la presenza di tale quarta socia- e rispetto al quale, secondo quanto riferito dalla convenuta senza smentita avversaria, l'attuale progetto ha comunque tenuto conto del desiderio dell'attore di vedere attribuito alla società beneficiaria di sua pertinenza, oltre ad immobili siti in viale Abruzzi a Milano, anche un immobile sito, sempre in Milano, in corso Buenos Aires;

considerato che poi in ogni caso, anche a prescindere dai dirimenti rilievi fin qui svolti in termini di

¹ interpretazione estensiva od analogica che, del resto, risulterebbe, secondo la condivisibile dottrina citata dalla convenuta, comunque impedita anche dalla specifica *ratio* della norma ex art.2506 cc secondo comma, volta ad evitare il rischio di una distribuzione asimmetrica di attivi e passivi latenti nella scissa, *ratio* non ravvisabile nel diverso caso della scissione totale nella quale la società originaria si estingue.



fumus, nel giudizio comparativo in tema di *periculum* appare comunque prevalente l'interesse della società convenuta a dare esecuzione al progetto di scissione approvato rispetto all'interesse del socio impugnante alla sospensione di tale esecuzione, trattandosi:

- per la SRL, come efficacemente sintetizzato dal Sindaco sentito in udienza di realizzare una “*prospettiva organizzativa inevitabile dati i conflitti tra i soci*”,
 - conflitti dei quali è ampia esposizione nella relazione dell'a.u. allegata al progetto di scissione e che, del resto, neppure sono stati smentiti dall'attore, pur dandone una diversa lettura,
 - cosicché la loro ulteriore permanenza verrebbe ad insidiare la stessa sopravvivenza dell'ente,
- e, invece, per il socio impugnante, di un interesse meramente patrimoniale di per sé passibile, nel caso di esecuzione della scissione e di conseguente venir meno della impugnazione ex art.2504quater cc, di adeguata riparazione risarcitoria dati i non irrilevanti patrimoni delle società beneficiarie che di tale risarcimento verrebbero chiamate a farsi carico,
 - essendo poi del tutto generico ed ipotetico il timore dell'attore circa un possibile futuro “svuotamento” delle due società beneficiarie da parte dei convenuti che ne diventerebbero rispettivamente soci unici;

ritenuto quindi che per quanto fin qui detto la **istanza ex art.2378 cc** dell'attore debba essere **rigettata**, il governo delle spese della presente fase cautelare essendo poi riservato alla decisione di merito;

P.Q.M.

visto l'art.2378 cc;

rigetta la istanza di sospensione della delibera impugnata svolta dall'attore.

Milano, 21 settembre 2020.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola

